



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1515**

### SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA ALESSIA INCERTI

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTO l'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTA la delibera Consob n. 16235 del 27 novembre 2007 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari della Sig.ra Alessia Incerti, nata a Latina (LT) il 14 marzo 1983;

VISTA la nota del 22 novembre 2019 (prot. n. 82712/19) con la quale Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha segnalato all'Organismo presunte irregolarità ascrivibili alla Sig.ra Alessia Incerti, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la nota del 24 aprile 2020 (prot. n. 20568/20), notificata all'interessata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato, tra l'altro, alla Sig.ra Alessia Incerti, ai sensi



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione dell'art. 159, comma 7, del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, per aver utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti o di potenziali clienti;

RILEVATO che, con nota del 5 maggio 2020 (prot. n. 21660/20), la Sig.ra Alessia Incerti ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note dell'8 maggio 2020 (prot. nn. 22106 e 22108 di pari data), con le quali l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessata;

ESAMINATE le memorie difensive trasmesse dalla Sig.ra Alessia Incerti con note del 5 e 12 maggio 2020 (prot. rispettivamente nn. 21659 e 22501 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 16 ottobre 2020 – trasmessa in pari data anche alla Parte e comunicata all'intermediario per il quale la consulente operava all'epoca dei fatti (prot. n. 50142 di pari data) – con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato l'addebito contestato alla Sig.ra Alessia Incerti e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dalla Sig.ra Alessia Incerti, con nota del 20 ottobre 2020 (prot. n. 50774/20), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, l'Intermediario interessato non si è avvalso della facoltà di presentare osservazioni scritte;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico della Sig.ra Alessia Incerti la sopracitata violazione dell'articolo 159, comma 7, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- per la violazione consistente nell'aver utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti di cui all'art. 159, comma 7, del Regolamento Intermediari, non è prevista una



specifico sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità. Nella fattispecie, si osserva, da un lato, che la violazione è relativa ad una pluralità di clienti in relazione all'esecuzione di svariate operazioni per rilevanti importi; dall'altro che l'ottenimento a mezzo telefono dei codici dei clienti, per un solo utilizzo, non ne consentiva un uso continuativo ed incondizionato. Va rilevato, infine, che, con riguardo all'attività professionale svolta dalla consulente, non risulta reclamo di alcun tipo né alcun precedente a suo carico;

– con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione in esame risulta compiuta deliberatamente dalla Sig.ra Alessia Incerti che, tuttavia, ha tenuto un atteggiamento qualificabile come trasparente e collaborativo sia in sede di *Audit*, dinanzi all'Intermediario, sia attraverso la partecipazione al presente procedimento sanzionatorio;

RITENUTO, pertanto, che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione, nei confronti della consulente, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lett. *b*), del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

RITENUTO altresì che, in considerazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, appare giustificata l'applicazione, nei confronti della Sig.ra Alessia Incerti, della suddetta sanzione pecuniaria nella misura di euro cinquecentosedici;

VISTO l'art. 196, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in base al quale *“le società che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili”*;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

#### DELIBERA

l'adozione nei confronti della Sig.ra Alessia Incerti, nata a Latina (LT) il 14 marzo 1983, della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. *b*), del TUF, dell'importo di cinquecentosedici euro, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento.

Detto pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante modello F23.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, L. 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione applicata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Organismo, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera sarà notificata all'interessato e all'intermediario obbligato in solido, nonché pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 19 novembre 2020

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti